



COMUNE DI LERCARA FRIDDI

(Provincia di Palermo)

Approvato con delibera del
Consiglio Comunale n. 21
del 05/09/2014

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)

Sono altresì assimilati ai rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 2, lett. g), D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254, i seguenti rifiuti prodotti dalle strutture sanitarie pubbliche e private, che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano le prestazioni di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833:

- rifiuti delle cucine;
- rifiuti da ristorazione dei reparti di degenza non infettivi;
- vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi,
- rifiuti ingombranti
- spazzatura e altri rifiuti non pericolosi assimilati agli urbani;
- indumenti e lenzuola monouso;
- gessi ortopedici e bende, assorbenti igienici, non dei degenti infettivi
- pannolini pediatrici e i pannoloni,
- contenitori e sacche delle urine;
- rifiuti verdi.



INDICE

TITOLO 1 – DISPOSIZIONI GENERALI (IUC)

- Art. 1. Oggetto del regolamento (IUC)
- Art. 2. Presupposto (IUC)
- Art. 3. Soggetto attivo (IUC)
- Art. 4. Componenti dell'imposta unica comunale (IUC)

TITOLO 2 – DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

- Art. 5. Oggetto del titolo (IMU)
- Art. 6. Presupposto impositivo (IMU)
- Art. 7. Definizione di abitazione principale, pertinenze, fabbricati e aree fabbricabili (IMU)
- Art. 8. Soggetti passivi (IMU)
- Art. 9. Base imponibile (IMU)
- Art. 10. Aliquote e detrazioni (IMU)
- Art. 11. Detrazione per l'abitazione principale (IMU)
- Art. 12. Fattispecie equiparate all'abitazione principale (IMU)
- Art. 13. Esenzioni (IMU)
- Art. 14. Quota riservata allo Stato (IMU)
- Art. 15. Versamenti (IMU)
- Art. 16. Dichiarazione (IMU)

TITOLO 3 – DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

- Art. 17. Oggetto del titolo (TARI)
- Art. 18. Gestione e classificazione dei rifiuti (TARI)
- Art. 19. Rifiuti assimilati agli urbani (TARI)
- Art. 20. Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti (TARI)
- Art. 21. Soggetto attivo (TARI)
- Art. 22. Presupposto per l'applicazione della tassa (TARI)
- Art. 23. Soggetti passivi (TARI)
- Art. 24. Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti (TARI)
- Art. 25. Esclusione dall'obbligo di conferimento (TARI)
- Art. 26. Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio (TARI)
- Art. 27. Superficie degli immobili (TARI)
- Art. 28. Costo di gestione (TARI)
- Art. 29. Determinazione della tariffa (TARI)
- Art. 30. Articolazione della tariffa (TARI)
- Art. 31. Periodi di applicazione della tassa
- Art. 32. Tariffa per le utenze domestiche (TARI)
- Art. 33. Occupanti le utenze domestiche (TARI)
- Art. 34. Tariffa per le utenze non domestiche (TARI)
- Art. 35. Classificazione delle utenze non domestiche (TARI)
- Art. 36. Scuole statali (TARI)
- Art. 37. Tassa giornaliera (TARI)

ALLEGATO A (TARI) – (richiamato nell'art. 19 del presente regolamento)

Sostanze assimilate ai rifiuti urbani

Sono assimilate ai rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 3 del presente regolamento, le seguenti sostanze:

- rifiuti di carta, cartone e similari;
- rifiuti di vetro, vetro di scarto, rottami di vetro e cristallo;
- imballaggi primari
- imballaggi secondari quali carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili purché raccolti in forma differenziata;
- contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica, metallo, latte, lattine e simili);
- sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallets;
- accoppiati di carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
- frammenti e manufatti di vimini e sughero,
- paglia e prodotti di paglia;
- scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
- fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
- ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- feltri e tessuti non tessuti;
- pelle e simil - pelle;
- gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, come camere d'aria e copertoni;
- resine termoplastiche e termo - indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
- imbottiture, isolamenti termici e acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali e simili;
- moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
- frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
- rifiuti di metalli ferrosi e metalli non ferrosi e loro leghe;
- manufatti di ferro e tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- nastri abrasivi;
- cavi e materiale elettrico in genere;
- pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
- scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali scarti di caffè scarti dell'industria molitoria e della plastificazione, partite di alimenti deteriorati anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, salse esauste e simili;
- scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, etc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, bacelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili), compresa la manutenzione del verde ornamentale;
- residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;
- accessori per l'informatica.

- Art. 38. Tributo provinciale (TARI)
- Art. 39. Riduzioni per le utenze domestiche (TARI)
- Art. 40. Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive (TARI)
- Art. 41. Riduzioni per il riciclo (TARI)
- Art. 42. Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio (TARI)
- Art. 43. Agevolazioni ed esenzioni (TARI)
- Art. 44. Cumulo di riduzioni e agevolazioni (TARI)
- Art. 45. Obbligo di dichiarazione (TARI)
- Art. 46. Contenuto e presentazione della dichiarazione (TARI)
- Art. 47. Riscossione (TARI)

TITOLO 4 – DISCIPLINA DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

- Art. 48. Presupposto e finalità (TASI)
- Art. 49. Soggetti passivi (TASI)
- Art. 50. Immobili soggetti al tributo (TASI)
- Art. 51. Periodi di applicazione del tributo (TASI)
- Art. 51. Determinazione della base imponibile (TASI)
- Art. 53. Aliquote del tributo (TASI)
- Art. 54. Riduzioni ed esenzioni (TASI)
- Art. 55. Servizi indivisibili e relativi costi (TASI)
- Art. 56. Versamento del tributo (TASI)
- Art. 57. Dichiarazione (TASI)

TITOLO 5 – DISPOSIZIONI COMUNI (IUC)

- Art. 58. Funzionario responsabile (IUC)
- Art. 59. Verifiche e accertamenti (IUC)
- Art. 60. Sanzioni (IUC)
- Art. 61. Rimborsi (IUC)
- Art. 62. Interessi (IUC)
- Art. 63. Riscossione coattiva (IUC)
- Art. 64. Importi minimi (IUC)
- Art. 65. Contenzioso (IUC)
- Art. 66. Entrata in vigore e abrogazioni (IUC)
- Art. 67. Clausola di adeguamento (IUC)

Allegato A (TARI)

Allegato B (TARI)

notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della legge n.296/2006, comprensivo della/del imposta/tributo/tassa o della/del maggiore imposta/tributo/tassa dovuta/o, oltre che degli interessi e delle sanzioni e delle spese. L'avviso di accertamento relativo ad un medesimo periodo d'imposta può riguardare congiuntamente tutti i tributi componenti la IUC o anche solo uno o alcuni di essi.

5. Gli accertamenti divenuti definitivi, perché non impugnati nei termini o a seguito di sentenza passata in giudicato, tengono luogo della dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

Art. 60. Sanzioni (IUC)

1. In caso di omesso o insufficiente versamento della IUC risultante dalla dichiarazione, si applica la sanzione del 30% di ogni importo non versato, ai sensi dell'art.13 del D.Lgs. n.18.12.1997, n.471. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al primo periodo, oltre alle riduzioni previste per il ravvedimento dal comma 1 dell'articolo 13 del D.Lgs. 18.12.1997, n.472, se applicabili, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di 50 euro.
3. In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 1, lettera a), dell'articolo precedente, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione amministrativa da euro 100 a euro 500. La contestazione della violazione di cui al presente comma deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
5. Le sanzioni previste per l'omessa ovvero per l'infedele dichiarazione sono ridotte a un terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione e degli interessi.
6. Si applica per quanto non specificamente disposto, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al D.Lgs. 18.12.1997, n.472.

Art. 61. Rimborsi (IUC)

1. Il soggetto passivo della IUC deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il Comune provvederà al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta.
3. Non si procede al rimborso di somme per importi inferiori ai limiti minimi di versamento spontaneo fissati nel presente regolamento.

Art. 62. Interessi (IUC)

1. Gli interessi di mora o di rimborso sono computati nella misura del vigente tasso legale.
2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

TITOLO 1 – DISPOSIZIONI GENERALI (IUC)

Art. 1. Oggetto del regolamento (IUC)

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del decreto legislativo 15/12/1997, n. 446 e s.m.i., disciplina l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC) nel Comune di Lercara Friddi, istituita dall'art. 1, commi 639 e seguenti, della legge 27/12/2013, n.147 e s.m.i.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 2. Presupposto (IUC)

1. L'imposta unica comunale si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili, collegato alla loro natura e valore, e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

Art. 3. Soggetto attivo (IUC)

1. Soggetto attivo dell'imposta unica comunale è il Comune di Lercara Friddi relativamente agli immobili la cui superficie insiste sul suo territorio.
2. In caso di variazione delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dalla istituzione di nuovi Comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce, salvo diversa intesa tra gli Enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

Art. 4. Componenti dell'imposta unica comunale (IUC)

1. L'imposta unica comunale si articola in due componenti:
 - la componente patrimoniale, costituita dall'imposta municipale propria (IMU), di cui all'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 e s.m.i;
 - la componente servizi, articolata a sua volta:
 - nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), di cui all'art. 1, commi 639 e seguenti, della legge 27/12/2013, n. 147 e s.m.i, destinato al finanziamento dei servizi indivisibili comunali, come individuati dal presente regolamento;
 - nella tassa sui rifiuti (TARI), di cui all'art. 1, commi 639 e seguenti, della legge 27/12/2013, n. 147 e s.m.i, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

Art. 56. Versamento del tributo (TASI)

1. Il versamento del tributo TASI è effettuato utilizzando i sistemi di pagamento stabiliti dal comma 688 dell'art.1 della legge 27.12.2013, n.147, e s.m.i.-
2. Il tributo è versato in autoliquidazione da parte del contribuente. Il Comune può, al fine di semplificare gli adempimenti posti a carico del contribuente, inviare moduli di pagamento precompilati, fermo restando che in caso di mancato invio o di mancata ricezione dei moduli precompilati il soggetto passivo è comunque tenuto a versare l'imposta dovuta nei termini di cui al comma successivo.
3. I soggetti passivi effettuano il versamento del tributo TASI dovuto al comune per l'anno in corso in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre dell'anno al quale il tributo si riferisce. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento del tributo TASI complessivamente dovuto in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno dell'anno al quale il tributo si riferisce.
4. Il versamento della prima rata del tributo TASI è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente; il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a congruaggio, sulla base degli atti pubblicati nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, con le modalità e nel rispetto dei termini indicati nell'art.1, comma 688, della legge n.147/2013, e s.m.i.-
5. Per i versamenti del tributo TASI relativi all'anno 2014, si applicano le particolari modalità previste dall'art.1, comma 688, ultimi tre periodi, della legge n.147/2012, e s.m.i., introdotti dall'art.1, comma 1, lettera b), del DL 6.3.2014, n. 16, quale risulta convertito nella legge 2.5.2014, n.68.
6. I versamenti non devono essere eseguiti quando il tributo annuale complessivamente dovuto risulta inferiore a euro 12,00.
7. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo. L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.

Art. 57. Dichiarazione (TASI)

1. I soggetti passivi del tributo TASI presentano la dichiarazione entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree soggette al tributo.
2. Ai fini della dichiarazione relativa al tributo TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione dell'IMU, di cui all'art. 16 del presente regolamento.
3. In sede di prima applicazione del tributo TASI si considerano valide tutte le dichiarazioni presentate ai fini dell'IMU o della previgente ICI, contenenti tutti gli elementi utili per l'applicazione del tributo.
4. Tutti i possessori di immobili soggetti al tributo TASI che non hanno presentato nel tempo una valida dichiarazione ICI o IMU, ovvero la cui dichiarazione non contiene tutti gli elementi necessari per applicare il tributo, nonché tutti i detentori degli stessi, sono tenuti a presentare la dichiarazione TASI nel termine indicato al precedente comma 1.

**Art. 7. Definizione di abitazione principale, pertinenze, fabbricati e aree fabbricabili
(IMU)**

1. Ai fini dell'imposta di cui all'articolo 1 del presente regolamento:

- a)** per "abitazione principale" si intende l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni di cui al presente regolamento previste per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano ad un solo immobile;
- b)** per "pertinenze dell'abitazione principale" si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;
- c)** per "fabbricato" si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato; in presenza di accatastamento il fabbricato è soggetto comunque al tributo, purché sia dichiarato come ultimato.
- d)** per "area fabbricabile" si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi, anche semplicemente adottati e non approvati dall'organo competente, ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. L'area inserita nello strumento urbanistico generale è, ai fini del tributo, edificabile, a prescindere dall'approvazione di eventuali strumenti attuativi necessari per la sua edificazione. Non sono considerati fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento di animali. L'agevolazione è applicabile anche alle ipotesi in cui le persone fisiche, coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, abbiano costituito una società di persone alla quale hanno concesso in affitto o in comodato il terreno di cui mantengono il possesso ma che, in qualità di soci, continuano a coltivare direttamente. Nell'ipotesi in cui il terreno sia posseduto da più soggetti, ma condotto da uno solo, che abbia comunque i requisiti sopra individuati, l'agevolazione di cui alla presente lettera si applica a tutti i comproprietari. Il funzionario comunale responsabile del competente servizio urbanistica attesta, su richiesta del contribuente, se un'area ubicata nel territorio comunale è fabbricabile in base ai criteri stabiliti dal presente articolo.
- e)** per "terreno agricolo" si intende il terreno adibito all'esercizio delle seguenti attività: coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento di animali e attività connesse, secondo le definizioni contenute nell'art. 2135 del codice civile.

7. In caso di mancata pubblicazione delle tariffe entro la scadenza dei termini di pagamento, i versamenti sono effettuati in acconto sulla base delle tariffe dell'anno precedente, salvo conguaglio da effettuare al momento del pagamento dell'ultima rata.-
8. Al contribuente che non versi la TARI in autoliquidazione alle prescritte scadenze di cui al superiore comma 1, ferma restando la possibilità per il medesimo di avvalersi dell'istituto del ravvedimento nei modi e termini stabiliti dall'art.13 del D.Lgs. n.472/1997, è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R. e a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno per il quale la tassa è dovuta, avviso di accertamento per omesso o insufficiente pagamento, con l'applicazione della sanzione del 30% di cui al successivo art.60, comma 1. L'avviso indica le somme da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, con addebito delle spese di notifica, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione.

5. La base imponibile è ridotta del 50 per cento:

- a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
- b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o l'inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha la facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente;
- c) ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla lettera b) del presente comma, l'inagibilità o inabitabilità di un immobile consiste in un degrado strutturale non superabile con interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, ma con necessità di interventi di ristrutturazione edilizia, restauro e risanamento conservativo, ai sensi dell'articolo 31, comma 1, lettere c) e d), della legge 5 agosto 1978, n. 457. Si ritengono inabitabili o inagibili i fabbricati che si trovano nelle seguenti condizioni:
 - c/1) strutture orizzontali, solai e tetto compresi, lesionati in modo tale da costituire pericolo a cose o persone, con potenziale rischio di crollo;
 - c/2) strutture verticali quali muri perimetrali o di confine, lesionati in modo tale da costituire pericolo a cose o persone con potenziale rischio di crollo totale o parziale;
 - c/3) edifici per i quali è stata emessa ordinanza di demolizione o ripristino.

La riduzione d'imposta decorre dalla data di sopravvenuta inagibilità o inabitabilità, che deve essere dichiarata dal proprietario entro 60 giorni. L'ufficio tecnico comunale verificherà quanto dichiarato dal contribuente, accertando la sussistenza o meno delle condizioni di cui alle lettere a), b), c), del precedente comma.

Art. 10. Aliquote e detrazioni (IMU)

- 1. Le aliquote e la detrazione del tributo sono stabilite con deliberazione del Consiglio comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 15/12/1997, n. 446, nei limiti di quanto previsto dai commi 6 e 7 dell'art. 13 del decreto legge 6/12/2011, n.201 e s.m.i., entro il termine previsto dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione. In mancanza, sono confermate le aliquote e la detrazione vigenti nell'anno precedente.
- 2. Resta ferma la facoltà di modificare le aliquote del tributo entro il termine previsto dall'art. 193, comma 2, del decreto legislativo 18/08/2000, n. 267 e s.m.i., per il ripristino degli equilibri di bilancio, in deroga a quanto previsto dall'art.1, comma 169, della legge 27/12/2006, n. 296.
- 3. La deliberazione di approvazione delle aliquote e della detrazione deve essere pubblicata nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legge 28/09/1998, n. 360, ai sensi dell'art. 13, comma 13-bis, del decreto legge 6/12/2011, n. 2011 e s.m.i. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

Art. 11. Detrazione per l'abitazione principale (IMU)

- 1. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale di più soggetti passivi, la detrazione

dall'art.39, comma 4, e dall'art.41, comma 4, del presente regolamento per ottenere le particolari riduzioni e agevolazioni ivi previste.

2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare della tassa. In caso contrario la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui al primo comma. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.
3. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere:
 - a) per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell'intestatario della scheda famiglia;
 - b) per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) e il numero dei soggetti occupanti l'utenza;
 - c) l'ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell'interno e, obbligatoriamente, i dati catastali dei locali e delle aree;
 - d) la superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree;
 - e) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
 - f) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
4. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:
 - a) i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, sede legale);
 - b) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
 - c) l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso e, obbligatoriamente, i dati catastali dei locali e delle aree;
 - d) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
 - e) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
5. La dichiarazione è presentata direttamente agli uffici comunali o è spedita per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento A.R, o inviata in via telematica con posta certificata. In caso di spedizione fa fede la data di invio.
6. Allo scopo di semplificare gli adempimenti per i contribuenti, l'ufficio anagrafe del Comune, in occasione della richiesta di residenza o della variazione di domicilio, invita i soggetti interessati a presentare, contestualmente, anche la dichiarazione di cui al presente articolo. Gli altri uffici comunali, in occasione di richiesta di rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto. In assenza dell'acquisizione diretta da parte dell'ufficio anagrafe o in assenza dell'invito da parte degli altri uffici comunali, resta comunque fermo l'obbligo per il contribuente di presentare la dichiarazione.
7. Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU) o del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES).
8. In caso di mancata presentazione della dichiarazione di cessazione entro il termine di cui al precedente comma 1., la tassa non è dovuta – con decorrenza dalla data di cessazione – soltanto se l'utente dimostra di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali o aree, ovvero se la tassa è stata assolta dall'utente subentrante.

culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222;

- j) i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3 bis, del decreto Legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 1994, n. 133;
 - l) i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.
2. Per poter usufruire delle esenzioni di cui alle lettere h) e l) del precedente comma 1., i soggetti passivi sono obbligati a presentare, a pena di decadenza, entro il termine ordinario per la presentazione della dichiarazione IMU, apposita dichiarazione, utilizzando il modello ministeriale, attestando il possesso dei requisiti e indicando gli identificativi catastali degli immobili ai quali il beneficio si applica.

Art. 14. Quota riservata allo Stato (IMU)

- 1. E' riservato allo Stato, ai sensi dell'art. 1, comma 380, lettera f), della legge 24/12/2012, n. 228, il gettito dell'imposta municipale propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato all'aliquota standard prevista dello 0,76%, ai sensi dell'art. 13, comma 6, del decreto legge 6/12/2011, n. 201 e s.m.i.
- 2. Il Comune ha facoltà di aumentare l'aliquota applicata ai predetti fabbricati fino a 0,3 punti percentuali. Il relativo gettito è di competenza del Comune.
- 3. La riserva di cui al comma 1 non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dal Comune e che insistono sul suo territorio.
- 4. Per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni, i rimborsi, gli interessi e il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di IMU. Le attività di accertamento e riscossione sono svolte dal Comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

Art. 15. Versamenti (IMU)

- 1. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A tale fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno 15 giorni è computato per intero. A ciascun degli anni solari corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma.
- 2. Il versamento dell'imposta dovuta al Comune per l'anno in corso è effettuato in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre, oppure in un'unica soluzione annuale da corrispondere entro il 16 giugno, mediante utilizzo del Modello F24 secondo le disposizioni dell'articolo 17 del decreto legislativo n.241/97 e dell'apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate di approvazione del modello e dei codici tributo o del bollettino postale approvato con D.M. 23/11/2012.
- 3. Il versamento della prima rata è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 360/1998 entro la data del 28 ottobre di ciascun anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre anzidetto si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.
- 4. Gli enti non commerciali effettuano il versamento dell'imposta esclusivamente mediante modello F24, secondo le disposizioni dell'art. 17 del decreto legislativo 241/1997, in 3 rate. Le prime due, di importo ciascuna pari al 50% dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, entro i termini del 16 giugno e

3. Il tributo è dovuto nella misura del 20% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente. La riduzione è applicata, con criterio proporzionale, limitatamente ai giorni completi di disservizio.

Art. 43. Agevolazioni ed esenzioni (TARI)

1. Sono esenti dalla TARI:

- a) i locali ed aree utilizzati per l'esercizio di culti religiosi ammessi nello Stato, con esclusione dei locali annessi destinati all'uso abitativo o a usi diversi da quelli del culto in senso stretto;
- b) i locali e le aree adibiti a servizi per i quali il Comune sia tenuto a sostenere le spese di funzionamento.

Art. 44. Cumulo di riduzioni e agevolazioni (TARI)

1. Le riduzioni e le agevolazioni sono cumulabili tra loro sino ad un massimo di due, individuate tra quelle più favorevoli al contribuente. In caso di cumulo ciascuna riduzione o agevolazione opera sull'importo ottenuto dall'agevolazione o riduzione precedentemente considerata, iniziando da quella più favorevole al contribuente.

Art. 45. Obbligo di dichiarazione (TARI)

1. I soggetti passivi della TARI devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:

- a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
- b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
- c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.

Le utenze domestiche residenti non sono tenute a dichiarare il numero dei componenti la famiglia anagrafica e la relativa variazione.

2. La dichiarazione deve essere presentata:

- a) per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;
- b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
- c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.

3. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

Art. 46. Contenuto e presentazione della dichiarazione (TARI)

1. La dichiarazione TARI, redatta su modello messo a disposizione dal Comune, deve essere presentata entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili alla tassa. Restano fermi i diversi termini di presentazione della dichiarazione previsti

TITOLO 3 – DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

Art. 17. Oggetto del titolo (TARI)

1. Il presente titolo disciplina l'applicazione nel Comune di Lercara Friddi della componente tassa sui rifiuti (TARI), diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, dell'imposta unica comunale, di cui all'art. 1, commi 639 e seguenti della legge 27.12.2013, n.147 e s.m.i., in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione.
2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 del predetto art.1 della legge n.147/2013.
3. La tariffa della TARI si conforma alle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 18. Gestione e classificazione dei rifiuti (TARI)

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dal regolamento comunale per la disciplina del servizio di smaltimento dei rifiuti urbani, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.
3. Si definisce «rifiuto», ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.
4. Sono rifiuti urbani ai sensi dell'articolo 184, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
 - a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
 - b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a) del presente comma, assimilati dal comune ai rifiuti urbani;
 - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
 - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
5. Sono rifiuti speciali ai sensi dell'articolo 184, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152:
 - a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 c.c.;
 - b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo;
 - c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
 - d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
 - e) i rifiuti da attività commerciali;
 - f) i rifiuti da attività di servizio;
 - g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
 - h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie.

Art. 39. Riduzioni per le utenze domestiche (TARI)

1. La tariffa si applica in misura ridotta del 50% nella **quota fissa**, alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:

- a) abitazioni e pertinenze occupati da soggetti che risiedano o abbiano con il nucleo familiare la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
- b) abitazioni e pertinenze tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell'anno solare;
- c) box di non residenti: riduzione del 50%;

2. La tariffa si applica in misura ridotta del 50% nella **quota fissa** e nella **quota variabile**, alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:

- a) abitazioni ed immobili a destinazione diverse tenute a disposizione dai soggetti residenti;

3. Le riduzioni di cui ai precedenti comma 1 e 2, ove non risultanti da precedenti dichiarazioni dell'interessato già acquisite agli atti dell'ufficio, si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione (e, in ogni caso, non prima della data del 1° gennaio dell'anno cui si riferisce la tassazione) se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione, indicati al successivo art.46, 1° comma (30 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce la tassazione) e, ove le relative condizioni continuino a sussistere, anche per gli anni d'imposta successivi.

4. La tariffa si applica in misura ridotta del 20% nella **quota fissa** alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:

- a) abitazioni e pertinenze occupati da soggetti residenti per i nuclei familiari composti da soli **pensionati** e familiari fiscalmente a carico aventi un reddito derivante esclusivamente da pensione non superiore ad €. 516,00 mensili.

5. Le riduzioni di cui al precedente comma 4, ove non risultanti da precedenti dichiarazioni dell'interessato già acquisite agli atti dell'ufficio, si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione (e, in ogni caso, non prima della data del 1° gennaio dell'anno in corso di tassazione). Per usufruire negli anni e con decorrenza dal 1° gennaio – della riduzione di cui al precedente comma 4, deve comunque essere prodotta dal contribuente, entro il 30 aprile di ciascuno degli anni in corso di tassazione, l'attestazione del reddito della pensione del precedente anno. In caso di presentazione dell'attestazione oltre la data del 30 aprile, la correlata riduzione si applica dalla data di presentazione dell'attestazione.

6. L'agevolazione indicata nel precedente comma verrà calcolata, di regola, a consuntivo, attraverso compensazione con la TARI dovuta per l'anno successivo.

Art. 21. Soggetto attivo (TARI)

1. La TARI è applicata e riscossa dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili alla tassa. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dalla tassa.
2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei comuni, anche se dipendenti dall'istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui la tassa si riferisce, salvo diversa intesa tra gli enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

Art. 22. Presupposto per l'applicazione della tassa (TARI)

1. Presupposto per l'applicazione della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. Si intendono per:
 - a) *locali*, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse da ogni lato verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
 - b) *aree scoperte*, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
 - c) *utenze domestiche*, le superfici adibite a civile abitazione;
 - d) *utenze non domestiche*, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
3. Sono escluse dalla TARI:
 - a) ad eccezione delle aree scoperte operative, le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, quali, per le civili abitazioni, i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;
 - b) le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.
4. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
5. Sono esenti le utenze domestiche prive di arredo e collegate a servizi a rete condominiali, oppure a servizi a rete comuni ad altre unità immobiliari, per le quali non risulta possibile la cessazione autonoma della erogazione dei servizi a rete.
6. Sono soggette all'applicazione della tariffa prevista per la categoria 03 "Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta" di cui all'allegato "B":
 - a) le utenze domestiche con presenza di arredo e non collegate a servizi di erogazione elettrica, idrica, gas, telefonica, etc., a condizione che non vi risulti risiedere anagraficamente alcun soggetto;
 - b) le utenze non domestiche momentaneamente non attive, ma i cui locali non sono vuoti, indipendentemente dall'allacciamento ai servizi a rete e dalla presenza o meno di atti a contenuto autorizzativo.
7. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione della tassa.

all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.

4. Il trattamento di favore di cui al precedente comma 3 è riconosciuto anche nei casi di attività lavorativa o di studio, svolta nell'ambito del territorio nazionale, comportante l'allontanamento della persona dal nucleo familiare interessato per un periodo non inferiore all'anno, sempre a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.
5. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti quello indicato dall'utente o, in mancanza, quello di una unità.
Resta ferma la possibilità per il comune di applicare, nell'esercizio dell'attività di controllo e verifica, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza.
6. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità.
7. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.
8. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante alla data di adozione della determinazione dirigenziale di approvazione del ruolo relativo all'anno di riferimento.

Art. 34. Tariffa per le utenze non domestiche (TARI)

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

Art. 35. Classificazione delle utenze non domestiche (TARI)

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato B.
2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato B viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relativi all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.
3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
4. La tariffa applicabile è unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio.

Art. 25 Esclusione dall'obbligo di conferimento (TARI)

1. Sono esclusi dalla TARI i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione o civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.
2. Si applicano i commi 2 e 3 dell'articolo 24.

Art. 26. Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio (TARI)

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti di cui all'articolo 4, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori.
2. Non sono in particolare, soggette a tariffa:
 - a) le superfici adibite all'allevamento di animali;
 - b) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli;
 - c) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.
3. Relativamente alle attività di seguito indicate, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse dal tributo, la superficie imponibile è calcolata forfetariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta l'abbattimento del 30%.
4. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:
 - a) indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;
 - b) allegare la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate.

Art. 27. Superficie degli immobili (TARI)

1. La superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
2. Avvenuta la compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di cui al comma 647 dell'art.1 della legge 27.12.2013, n.147 e s.m.i., la superficie assoggettabile alla TARI delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, è pari all'ottanta per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Il Comune comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.

3. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile, misurata al filo interno dei muri, con esclusione di quella parte con altezza minima di m. 1,50.
4. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro inferiore se la parte decimale è minore o uguale di 0,50; in caso contrario è arrotondata al metro quadro superiore.
5. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tassazione i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfettaria pari a 20 (venti) mq per colonnina di erogazione.

Art. 28. Costo di gestione (TARI)

1. Il gettito della TARI deve garantire la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati.
2. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia.
3. Il piano finanziario indica in particolare gli scostamenti che si siano eventualmente verificati rispetto al piano dell'anno precedente e le relative motivazioni.
4. E' riportato a nuovo, nel piano finanziario successivo o anche in piani successivi non oltre il terzo, lo scostamento tra gettito a preventivo e a consuntivo del tributo comunale sui rifiuti, al netto della maggiorazione e del tributo provinciale:
 - a) per intero, nel caso di gettito a consuntivo superiore al gettito preventivato;
 - b) per la sola parte derivante dalla riduzione nelle superfici imponibili, ovvero da eventi imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio, nel caso di gettito a consuntivo inferiore al gettito preventivato.

Art. 29. Determinazione della tariffa (TARI)

1. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, tenuto conto, per gli anni 2014 e 2015, di quanto stabilito dall'art.1, comma 652, ultimo periodo, della legge n.153/2013, introdotto dall'art.2, comma 1, lettera e-bis), del DL 6.3.2014, n.16, quale risulta convertito nella legge 2.5.2014, n.68.
3. La tariffa è determinata, sulla base del piano finanziario, con specifica deliberazione del Consiglio comunale, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità.
4. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applica la tariffa deliberata per l'anno precedente.

Art. 30. Articolazione della tariffa (TARI)

1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.

2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.
3. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali.
4. E' assicurata una riduzione percentuale per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, prevista dal comma 658 dell'articolo 1 della legge 27.12.2013, n.147 e s.m.i. e dall'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, attraverso l'abbattimento della parte variabile della tariffa complessivamente imputata a tali utenze. La riduzione viene fissata, ove la raccolta differenziata sia stata effettivamente attivata, nella stessa deliberazione consiliare relativa alla determinazione della tariffa.

Art. 31. Periodi di applicazione della tassa

1. La TARI è dovuta limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.
2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.
3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.
4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al successivo articolo 46, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno, di regola, conteggiate a conguaglio.

Art. 32. Tariffa per le utenze domestiche (TARI)

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascun alloggio, le tariffe per unità di superficie parametricate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

Art. 33. Occupanti le utenze domestiche (TARI)

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che hanno stabilito la propria residenza anagrafica nel Comune, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'anagrafe del Comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente.
2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove.
3. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa o di studio prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore

Art. 23. Soggetti passivi (TARI)

1. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
2. Per le parti comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva la TARI è dovuta dagli occupanti o conduttori delle medesime.
3. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso abitazione o superficie.
4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TARI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Art. 24. Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti (TARI)

1. Non sono soggetti alla TARI i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:
 - a) le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e altresì sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete;
 - b) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
 - c) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
 - d) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione;
 - e) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
 - f) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
 - g) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio.
2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.
3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse da tributo ai sensi del presente articolo verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.
6. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

Art. 36. Scuole statali (TARI)

1. La TARI dovuta per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall'articolo 33-bis del decreto Legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31.
2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.

Art. 37. Tassa giornaliera (TARI)

1. La TARI si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.
2. La tassa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandola sino al 100%.
3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati.
4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento della tassa da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.
5. Alla tassa giornaliera si applicano, sussistendone i presupposti e in quanto compatibili, le riduzioni e le agevolazioni di cui agli articoli 41 (riciclo), 42 (inferiori livelli di prestazione del servizio) e 43 (agevolazioni); non si applicano le riduzioni per le utenze domestiche di cui all'articolo 39 e per le utenze non stabilmente attive di cui all'articolo 40.
6. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del tributo annuale.

Art. 38. Tributo provinciale (TARI)

1. Ai soggetti passivi della TARI, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dal libero Consorzio comunale di Palermo, già Provincia regionale di Palermo, sull'importo della TARI.

Art. 19. Rifiuti assimilati agli urbani (TARI)

1. Sono assimilati ai rifiuti urbani, ai fini dell'applicazione della TARI e della gestione del servizio, le sostanze non pericolose elencate nell'allegato A al presente regolamento, provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi dalla civile abitazione, compresi gli insediamenti adibiti ad attività agricole, agroindustriali, industriali, artigianali, commerciali, di servizi e da attività sanitarie.

Art. 20. Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti (TARI)

1. Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le seguenti sostanze, individuate dall'articolo 185, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
 - a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio;
 - b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno,
 - c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato;
 - d) i rifiuti radioattivi;
 - e) i materiali esplosivi in disuso;
 - f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana.
 - g) i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni.
2. Sono altresì escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:
 - a) le acque di scarico;
 - b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;
 - c) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizootie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002;
 - d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 117.

Art. 40. Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive (TARI)

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella parte fissa e nella parte variabile, del 30% ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell'anno solare.
2. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità o da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà.
3. Si applicano il 2°, 6° e 7° comma dell'articolo precedente.

Art. 41. Riduzioni per il riciclo (TARI)

1. Ai sensi di quanto previsto dal comma 649 dell'art.1 della legge n.147/2013, e s.m.i., le utenze non domestiche hanno diritto ad una riduzione della parte variabile della tariffa, sulla base delle quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo, nell'anno di riferimento, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di recupero, come definita dall'art.183, comma 1, lett. t), del D.Lgs. n.152/2006.
2. Il conferimento da parte delle utenze non domestiche, presso stazioni ecologiche o centri di raccolta individuati dal Comune, di rifiuti assimilati derivanti dalla raccolta differenziata, viene considerato alla stessa stregua dell'avvio a riciclo di cui al precedente comma 1.-
3. La riduzione di cui ai precedenti commi viene riconosciuta proporzionalmente al rapporto tra il quantitativo di rifiuti urbani o assimilati avviati al riciclo nel corso dell'anno solare e la produzione annua stimata in base ai coefficienti potenziali di produzione "Kd" fissati dal Comune per ciascuna categoria di attività.- La riduzione così applicata non può essere superiore, comunque, al 40% della quota variabile della tariffa.-
4. La riduzione deve essere richiesta annualmente dall'interessato entro il perentorio termine del 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, consegnando al Comune la necessaria documentazione dimostrativa. Nei casi di cui al precedente comma 2, la richiesta e la documentazione dimostrativa non sono necessarie ove i relativi dati siano già in possesso del Comune.- La riduzione opera, di regola, a consuntivo, attraverso compensazione con la TARI dovuta per l'anno successivo.-

Art. 42. Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio (TARI)

1. La tariffa è ridotta, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, al 40% per le utenze poste totalmente al di fuori dei centri urbani e delle zone di fatto servite, per come risultanti dalle perimetrazioni planimetriche elaborate dall'ufficio comunale che attende al servizio di gestione dei rifiuti. Il predetto ufficio nel definire le perimetrazioni terrà conto dei punti di conferimento esistenti sul territorio. La riduzione di cui al presente comma si applica anche in mancanza di specifica dichiarazione da parte del contribuente.
2. Sino alla data di approvazione, con provvedimento del funzionario comunale responsabile del servizio di gestione dei rifiuti, delle perimetrazioni planimetriche di cui al precedente comma 1., la riduzione al 40% si applica sulla base delle disposizioni regolamentari già previste per la TARSU.-

del 16 dicembre dell'anno di riferimento. La terza rata, a congruaggio dell'imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento. Gli enti non commerciali possono compensare i versamenti con i crediti nei confronti del Comune risultanti dalle dichiarazioni presentate successivamente al 01/01/2014.

5. I versamenti non devono essere eseguiti quando l'imposta annuale complessivamente dovuta risulta inferiore a euro 12,00.
6. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo. L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.
7. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri.

Art. 16. Dichiarazione (IMU)

1. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo alla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello approvato con l'apposito decreto ministeriale. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta.
2. Restano ferme le dichiarazioni presentate ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, in quanto compatibili.
3. E' fatta salva la facoltà per il contribuente di presentare la dichiarazione anche in via telematica, seguendo le modalità di cui al successivo comma 4.
4. Gli enti non commerciali presentano la dichiarazione esclusivamente in via telematica, secondo le modalità approvate con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.

Art. 47. Riscossione (TARI)

1. Il versamento della TARI è effettuato utilizzando i sistemi di pagamento stabiliti dal comma 688 dell'art.1 della legge 27.12.2013, n.147, e s.m.i.-
2. Il versamento della TARI per l'anno cui si riferisce la tassazione è effettuato in 4 rate, alle seguenti scadenze:
 - **1^ rata: entro il 30 ottobre** dell'anno cui si riferisce la tassazione; (con facoltà di versamento entrò tale data anche in unica soluzione)
 - **2^ rata: entro il 30 dicembre** dell'anno cui si riferisce la tassazione;
 - **3^ rata: entro il 28 febbraio** dell'anno successivo a quello cui si riferisce la tassazione
 - **4^ rata: entro il 30 aprile** dell'anno successivo a quello cui si riferisce la tassazione.-

E' in facoltà del contribuente effettuare il versamento in unica soluzione anche entro il 16 giugno dell'anno cui si riferisce la tassazione, secondo quanto stabilito dall'art.1, comma 688, della legge n.147/2013, e s.m.i.- Le scadenze e il numero delle rate possono comunque essere modificate con deliberazione del Consiglio comunale, da adottarsi entro il termine per l'approvazione del bilancio di previsione.

3. La TARI è versata in autoliquidazione da parte del contribuente. Il Comune, in adempimento a quanto disposto dall'art.1, comma 689, della legge n.147/2013, e s.m.i, e al fine di assicurare la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati, predispone e invia ai contribuenti i modelli di pagamento precompilati, fermo restando che in caso di mancato invio o di mancata ricezione, per disguidi postali, dei modelli e dell'avviso di pagamento, il soggetto passivo è comunque tenuto a versare l'imposta dovuta, in autoliquidazione, nei termini indicati al superiore comma 2.
4. I modelli di pagamento sono spediti presso la residenza e/o la sede legale dei soggetti passivi, o altro recapito segnalato dagli stessi, tramite servizio postale, come corrispondenza ordinaria o tramite personale comunale autorizzato per i soli residenti.
5. I modelli di pagamento sono accompagnati da un avviso nel quale sono evidenziati l'ubicazione, la destinazione e la superficie dei locali o aree soggetti alla tassa, le tariffe applicate, gli importi da versare, nonché i termini e le modalità di versamento.
6. I versamenti della TARI sono effettuati sulla base delle tariffe deliberate dal Comune per l'anno di riferimento e pubblicate anche sul sito web istituzionale entro la scadenza dei termini di pagamento. I versamenti in autoliquidazione sono effettuati sulla base delle indicazioni contenute nei modelli di pagamento e negli avvisi inviati dal Comune, di cui ai commi precedenti o, in caso di indisponibilità di tali documenti, tenendo comunque conto, oltre che degli atti pubblicati e resi noti attraverso l'albo pretorio on line e il sito web del Comune, :
 - dei metri quadrati di superficie imponibile risultanti dall'avviso TARI dell'anno precedente (per l'anno 2014 dei metri quadrati risultanti dall'avviso di pagamento del tributo TARES 2013), o dalle eventuali dichiarazioni presentate dal contribuente successivamente, o dalle eventuali comunicazioni inviate dal Comune al contribuente successivamente;
 - delle riduzioni spettanti per come risultanti dall'avviso TARI dell'anno precedente (per l'anno 2014 per come risultanti dall'avviso di pagamento del tributo TARES 2013), o dalle eventuali dichiarazioni presentate dal contribuente successivamente, o dalle eventuali comunicazioni inviate dal Comune al contribuente successivamente.

spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

2. La detrazione di cui al comma precedente può essere incrementata con la deliberazione annuale di approvazione delle aliquote e della detrazione fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio.
3. La detrazione di cui al comma 1 si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi case popolari o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del D.P.R. 24/07/1977, n. 616.

Art. 12. Fattispecie equiparate all'abitazione principale (IMU) – Bilancio

1. Il Comune considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

Art. 13. Esenzioni (IMU)

1. Sono esenti dall'imposta:
 - a) gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dal Comune, dalle Comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
 - b) i fabbricati classificati nelle categorie catastali da E/1 ad E/9;
 - c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5 bis del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;
 - d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione della Repubblica Italiana e loro pertinenze;
 - e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato Lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con Legge 27 maggio 1929, n. 810;
 - f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri ed alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
 - g) fatta salva ogni eventuale diversa disciplina correlata alle disposizioni di cui al comma 5 bis dell'art.4 del D.L. 2.3.2012, n.16, quale sostituito dall'art.22, comma 2, del D.L. 24.4.2014, n.66, i terreni agricoli, in quanto il territorio del Comune di Lercara Friddi è interamente ricompreso nell'elenco di cui alla Circolare n. 9 del 14 giugno 1993, riguardante l'esenzione per i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'art. 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984;
 - h) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, fatta eccezione per gli immobili posseduti da partiti politici, che restano comunque assoggettati all'imposta indipendentemente dalla destinazione d'uso dell'immobile, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive,

TITOLO 4 – DISCIPLINA DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

Art. 48. Presupposto e finalità (TASI)

1. Presupposto impositivo del tributo per i servizi indivisibili (TASI) è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai fini dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli.
2. Il tributo concorre al finanziamento dei servizi indivisibili erogati dal Comune, ai quali fa riferimento il successivo articolo 55 del presente regolamento.

Art. 49. Soggetti passivi (TASI)

1. Il tributo TASI è dovuto da chiunque possieda, a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie, o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al precedente articolo 48. In caso di pluralità di possessori o detentori essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
2. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sulla stessa, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. In tale ipotesi l'occupante sarà tenuto al versamento del tributo TASI nella misura del 20%, mentre il titolare del diritto reale sull'immobile sarà tenuto al versamento della restante quota del tributo. In caso di una pluralità di titolari di diritti reali sull'immobile o di detentori, sorgono due distinte obbligazioni tributarie, una in capo ai primi ed una in capo ai secondi, ciascuna al suo interno di natura solidale.
3. Nel caso di detenzione temporanea degli immobili soggetti al tributo TASI di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali a titolo di proprietà, uso, usufrutto, uso, abitazione o superficie. Per l'individuazione di tale fattispecie si fa riferimento alla durata del rapporto.
4. Nel caso in cui l'immobile soggetto al tributo TASI sia oggetto di locazione finanziaria, il tributo è dovuto solo dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto. Per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.
5. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo TASI dovuto per i locali di uso comune e per i locali in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di quest'ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali in uso esclusivo.

Art. 50. Immobili soggetti al tributo (TASI)

1. Sono soggetti al tributo TASI tutti i fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale e relative pertinenze, e le aree fabbricabili, posseduti o detenuti a qualsiasi titolo.
2. Agli effetti della individuazione degli immobili di cui al comma 1, valgono le definizioni di cui al precedente art.7 del presente regolamento, concernenti l'IMU.

Art. 51. Periodi di applicazione del tributo (TASI)

1. Le obbligazioni tributarie nascenti al verificarsi del presupposto del tributo decorrono dal giorno in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dei fabbricati o delle aree soggette al tributo e sussistono fino al giorno di cessazione. Il tributo è pertanto dovuto per il periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste il possesso o la detenzione dei fabbricati o delle aree imponibili.

Art. 8. Soggetti passivi (IMU)

1. Soggetti passivi dell'imposta sono:

- a) il proprietario di fabbricati, aree fabbricabili e terreni a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa;
- b) il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi;
- c) il concessionario, nel caso di concessione di aree demaniali;
- d) il locatario, per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria. Il locatario è soggetto passivo a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto;
- e) l'ex coniuge assegnatario della casa coniugale, in quanto titolare di un diritto di abitazione.

Art. 9. Base imponibile (IMU)

1. La base imponibile dell'imposta è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e dei commi 4 e 5 dell'articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 2011.
2. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti alla data del 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate al 5 per cento, ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori:
 - a) 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
 - b) 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
 - c) 80 per i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/10 e D/5;
 - d) 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
 - e) 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.
3. Per le aree fabbricabili il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato della vendita di aree aventi analoghe caratteristiche. Con deliberazione della Giunta comunale, su proposta del competente servizio urbanistica dell'Ente, possono essere stabiliti valori di riferimento delle aree fabbricabili ai fini del versamento dell'IMU, non aventi natura imperativa ma solo di supporto ai fini della valutazione, e quindi non vincolanti né per il Comune né per il contribuente. La deliberazione di Giunta predetta contiene anche le indicazioni necessarie per la valutazione dei fabbricati censiti nelle categorie catastali "senza rendita" F/3 (unità in corso di costruzione) e F/4 (unità in corso di definizione).
4. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione del fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 3, comma 1, lettere c), d) e f), del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 2 del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.

2. La cessazione dell'obbligazione nei confronti del detentore si ha dal giorno in cui la stessa è avvenuta, qualora sia tempestivamente dichiarata entro il termine di presentazione della dichiarazione. In mancanza, l'obbligazione termina dalla data di presentazione della dichiarazione, salvo che l'utente non dimostri con idonea documentazione il momento di effettiva cessazione.

Art. 52. Determinazione della base imponibile (TASI)

1. La base imponibile degli immobili soggetti al tributo TASI è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) dal precedente art. 9 del presente regolamento.

Art. 53. Aliquote del tributo (TASI)

1. L'aliquota di base del tributo TASI è dell'1 per mille.
2. L'aliquota può essere ridotta, con deliberazione del Consiglio comunale, adottata ai sensi dell'art. del Decreto Legislativo 446/97, fino anche al suo azzeramento.
3. Le aliquote del tributo TASI sono stabilite con apposita deliberazione del Consiglio comunale, da adottarsi entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità con i servizi e con i costi individuati ai sensi del successivo art. 55 del presente regolamento e nel rispetto dei limiti indicati nel presente articolo, anche differenziandole in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.
4. In ogni caso la somma delle aliquote del tributo TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può superare l'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31/12/2013.
5. Per l'anno 2014 l'aliquota massima non può superare il 2,5 per mille. Per il medesimo anno i limiti di cui al presente comma ed al comma precedente possono essere superati per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, a condizione che siano finanziate detrazioni o altre misure, previste dalla deliberazione di cui al precedente comma 3, relativamente alle abitazioni principali ed alle unità immobiliari ad esse equiparate ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.L. 6.12.2011, n.201, e s.m.i., tali da generare effetti sul carico TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU per la stessa tipologia di immobile.
6. L'aliquota massima prevista per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'art.13, comma 8, del D.L. 6.12.2011, n.201, e s.m.i., non può superare in ogni caso l'1 per mille.
7. I predetti limiti massimi e minimi si devono intendere automaticamente adeguati in caso di modifiche legislative successive all'approvazione del presente regolamento.

Art. 54. Riduzioni ed esenzioni (TASI)

1. Sono esenti dal tributo TASI le fattispecie previste dall'art. 1, comma 3, del decreto legge 6/3/2014, n.16, quale risulta convertito nella legge 2.5.2014, n.68.

Art. 55. Servizi indivisibili e relativi costi (TASI)

1. Con la deliberazione del Consiglio comunale che stabilisce le aliquote del tributo TASI, saranno individuati annualmente, in maniera analitica, i servizi indivisibili comunali e, per ciascuno di tali servizi, saranno indicati i relativi costi alla cui copertura, anche in quota parte, il tributo TASI è diretto.

TITOLO 2 – DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

Art. 5. Oggetto del titolo (IMU)

1. Il presente titolo disciplina l'applicazione nel Comune di Lercara Friddi dell'imposta municipale propria (IMU) istituita dall'art. 13 del decreto legge 6/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22/12/2011, n. 214 e disciplinata dal medesimo articolo 13, dagli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14/03/2011, n. 23, dall'art. 4 del D.L. 2/03/2012, n. 16, convertito con modificazioni nella legge 26/04/2012, n. 44, dall'art. 1, comma 380, della Legge 24/12/2012, n. 228 e dall'art. 1, commi 707-729, della legge 27/12/2013, n. 147 e s.m.i..
2. La disciplina regolamentare contenuta nel presente titolo è adottata nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15/12/1997, n.446, dall'art. 13, comma 13, del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22/12/2011, n. 214 e dall'art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14/03/2011, n.23.
3. Per quanto non previsto dal presente titolo si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 6. Presupposto impositivo (IMU)

1. Il presupposto dell'imposta municipale propria è il possesso di immobili siti nel territorio del Comune, esclusa l'abitazione principale e le pertinenze della stessa, ad eccezione delle abitazioni classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
2. L'imposta municipale propria non si applica altresì:
 - a) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
 - b) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal D.M. 22/06/2008 del Ministro delle infrastrutture;
 - c) alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito del provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
 - d) a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, nonché al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, del Decreto Legislativo 19/05/2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
 - e) l'unità immobiliare e relative pertinenze, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato d'uso dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizza come abitazione principale, prevedendo che l'agevolazione operi limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente al valore di €. 500,00. In caso di più unità immobiliari la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.

TITOLO 5 – DISPOSIZIONI COMUNI (IUC)

Art. 58. Funzionario responsabile (IUC)

1. A norma dell'art. 1, comma 692, della legge 147/2013, e s.m.i., il Sindaco designa il funzionario responsabile della IUC, al quale sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative alla IUC stessa, ove consentito dalle vigenti disposizioni di legge.

Art. 59. Verifiche e accertamenti (IUC)

1. Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai soggetti passivi e le attività di controllo per la corretta applicazione della IUC. A tal fine può:
 - a) inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;
 - b) utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti delle singole contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
 - c) accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato, dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni, nei limiti e nei casi previsti dalla legge. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'Ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile. Per le operazioni di cui sopra, il Comune ha facoltà di avvalersi:
 - degli accertatori di cui ai commi 179-182, art. 1, della L. 296/2006, ove nominati;
 - del proprio personale dipendente;
 - di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con il quale il Comune medesimo può stipulare apposite convenzioni.Per accedere agli immobili il personale incaricato deve esibire apposito documento di riconoscimento.
 - d) utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.
2. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere all'ufficio tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente, copia o elenchi :
 - delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
 - delle comunicazioni di fine lavori ricevute;
 - dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso di locali ed aree;
 - dei provvedimenti relativi all'avvio di attività produttive di qualunque tipo;
 - di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.
3. Ai fini dell'attività di accertamento della TARI, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo l'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri di cui al D.P.R. 138/1998, in base al disposto dell'art. 1, comma 646, della legge n.147/2013 e s.m.i.-
4. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla

Art. 63. Riscossione coattiva (IUC)

1. In caso di mancato integrale pagamento dell'avviso di cui al precedente articolo 59, entro il termine di 60 giorni dalla notificazione, si procederà alla riscossione coattiva secondo le modalità consentite dalla normativa vigente.
2. La notifica del relativo titolo esecutivo avviene, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento è divenuto definitivo, ai sensi dell'art. 1, comma 163, della legge n.296/2006.

Art. 64. Importi minimi (IUC)

1. Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento o alla riscossione coattiva qualora l'importo complessivamente dovuto, inclusivo di tributo, interessi e sanzioni è inferiore ad euro 12,00 (dodici/00), con riferimento ad ogni periodo d'imposta, esclusa l'ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del singolo tributo componente la IUC.

Art. 65. Contenzioso (IUC)

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. 31.12.1992, n. 546, e successive modificazioni.
2. Si applica, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del D.Lgs. 19.6.1997, n.218, limitatamente alle questioni di fatto, in particolare relative all'estensione e all'uso delle superfici o alla sussistenza delle condizioni per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
3. Si applicano altresì gli ulteriori istituti deflattivi del contenzioso previsti dalle specifiche norme.
4. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui ai commi 2 e 3 possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate, secondo quanto previsto dallo specifico regolamento in materia.

Art. 66. Entrata in vigore e abrogazioni (IUC)

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2014.
2. Ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, commi 704 e 749, della legge n.147/2013 e s.m.i, l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi – TARES, cessa alla data del 31.12.2013.- Rimane comunque ferma l'applicazione di tutte le relative norme legislative e regolamentari per lo svolgimento dell'attività di accertamento del tributo TARES relativo all'anno 2013.
3. Il precedente regolamento per la disciplina dell'IMU, approvato con deliberazione del Commissario straordinario n.3 del 17.7.2012, esplica i suoi effetti sino alla data del 31.12.2013 ed è abrogato a decorrere dall'1.1.2014.-
4. Sono comunque abrogate tutte le disposizioni regolamentari del Comune in contrasto con le norme del presente regolamento.

Art. 68. Clausola di adeguamento (IUC)

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni normative che intervengono successivamente alla sua approvazione.
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

ALLEGATO B (TARI) – (richiamato nell'art. 35 del presente regolamento)

Categorie di utenze non domestiche.

Le utenze non domestiche sono suddivise nelle seguenti categorie

01. Musei, biblioteche, scuole (ballo, guida, ecc.), associazioni, locali non abitativi annessi ai luoghi di culto ma non destinati al culto in senso stretto
02. Cinematografi e teatri
03. Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
04. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
05. Stabilimenti balneari, piscine e simili
06. Esposizioni, autosaloni
07. Alberghi con ristorante
08. Alberghi senza ristorante
09. Case di cura e riposo, caserme
10. Ospedali
11. Uffici, agenzie, studi professionali
12. Banche ed istituti di credito
13. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta ed altri beni durevoli
14. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenza
15. Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato, animali vivi
16. Banchi di mercato beni durevoli
17. Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista, acconciatore
18. Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, vetraio, lavorazione mobili, lavanderia, sartoria, tipografia, restauratore
19. Carrozzeria, autofficina, elettrauto, gommista, autolavaggio
20. Attività industriali con capannoni di produzione
21. Attività artigianali di produzione beni specifici
22. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
23. Mense, birrerie, amburgherie
24. Bar, caffè, pasticceria
25. Supermercato, pane pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
26. Plurilicenze alimentari e/o miste
27. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
28. Ipermercati di generi misti
29. Banchi di mercato generi alimentari
30. Discoteche, night club, sale giochi

